

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELCOVATI PER LA
RISERVA DI N. _____ POSTI BAMBINO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
ASILI NIDO A.S. 2023/2024**

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Castelcovati

TRA

Il Comune di Castelcovati, in seguito denominato "Comune", codice fiscale 00724220173, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Generale, _____, nato a _____ (____), domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale,

E

Il _____ servizio _____ educativo _____ per _____ l'infanzia denominato _____, con sede in via..... C.F./P.IVA....., qui rappresentata dal Presidente, Sig/Sig.ra....., nato a....., il....., C.F.....,

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come novellato dall'art. 1 comma 172, L. 234/2021 al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 26 aprile 2023;

VISTI la "Nota metodologica" e l'allegato "Utenti e risorse aggiuntive", allegati al summenzionato decreto recante il riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio;

CONSIDERATO che l'obiettivo perseguito dalla richiamata normativa consiste nel potenziamento del servizio degli asili nido, puntando a raggiungere su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido, fissato al 33% della popolazione target (popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi) determinato su base locale;

PRECISATO che il decreto, come evidenziato nella allegata nota metodologica, individua il numero della popolazione nella suddetta fascia di età e stabilisce per ogni comune gli obiettivi annuali per raggiungere la copertura del 33% partendo dalla base dati dei posti relativi all'annualità 2018 (dati rilevati dai questionari SOSE e da database ISTAT).

PRESO ATTO che al Comune di Castelvati è stato attribuito come obiettivo di servizio per l'anno 2023 l'implementazione di n. 6 bambini del numero di utenti serviti dai servizi di Asilo nido;

CONSIDERATO che la sola offerta di servizi asili nido presente sul territorio del Comune di Castelvati non è sufficiente a garantire il numero minimo di utenti indicato dal Decreto interministeriale per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato per l'anno 2023;

VISTE le possibili modalità di intervento per il potenziamento del servizio di asilo nido, indicate all'interno della Nota Metodologica, e segnatamente la possibilità di potenziare il servizio ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ avente ad oggetto: "Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per il potenziamento del servizio Asili Nido - Atto di indirizzo, esame ed approvazione schema di Convenzione per l'anno scolastico 2023/2024"

PRECISATO che le presenti premesse costituiscono presupposto sostanziale e parte integrante di quanto di seguito convenuto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione.

1. Il Comune di Castelvati, per potenziare l'offerta di servizi per la prima infanzia di cui al D.Lgs 65/2017 per l'anno educativo 2023/2024, riconosce ai nuclei familiari con bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Castelvati la possibilità di accedere, a condizioni economiche agevolate, alle prestazioni socio-educative erogate dall'Ente gestore nella struttura denominata _____ relativamente a n. _____ posti/bambino.

Articolo 2

Finalità della convenzione.

1. Finalità della convenzione è aumentare l'offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Castelvati.

Articolo 3
Impegni e compiti del Comune.

1. Il Comune di Castelcovati si impegna a:
 - a. contribuire, nella misura di € 1.760,00 annui per ogni bambino, all'abbattimento della retta di frequenza presso l'ente gestore per un massimo di n. ___ posti bambino, a tempo pieno o part time a seconda della scelta familiare, per l'annualità 2023/2024, dal mese di settembre 2023 al mese di luglio 2024 compreso;
 - b. Segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere con retta calmierata;
 - c. collaborare con il gestore alla buona riuscita della presente convenzione;
 - d. corrispondere gli importi dovuti direttamente all'Ente gestore all'inizio dell'anno educativo 2023/2024;
2. Il contributo annuo riconosciuto è finalizzato al contenimento delle rette di frequenza per i bambini frequentanti segnalati dal Comune di Castelcovati ed appartenenti ai nuclei familiari residenti a Castelcovati.
3. Nel caso in cui, entro il termine del 31 agosto 2023, il Comune di Castelcovati non abbia nominativi da trasmettere, l'Ente gestore potrà liberamente disporre dei posti convenzionati riservati al Comune di Castelcovati. In tal caso, nulla sarà dovuto dal Comune di Castelcovati all'Ente gestore.
4. In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, sarà stilata una graduatoria. Qualora, durante il corso dell'anno educativo, un posto in convenzione si rendesse nuovamente libero (ad es: per ritiro di un bambino) il gestore dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune di Castelcovati, il quale provvederà, nei successivi 15 giorni, a verificare la presenza di altri nominativi in lista d'attesa disponibili per la sostituzione. Nel caso in cui non vi siano sostituiti, l'Ente gestore sarà tenuto a rimborsare l'importo eccedente a quello effettivamente utilizzato, come risultante da documentazione contabile, per l'abbattimento della retta di frequenza dei bambini covatesi.

Articolo 4
Impegni e compiti del gestore.

1. Il gestore si impegna a:
 - a. mettere a disposizione del Comune di Castelcovati, per l'anno educativo 2023/2024 n. _____ posti riservati ai bambini residenti nel comune di Castelcovati che verranno individuati a seguito di apposita procedura;
 - b. garantire il rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalla DGR 11/02/2005, n. 7/20588;
 - c. comunicare tempestivamente al Comune le rette applicate nell'anno educativo 2023/2024, impegnandosi a non operare alcun aumento sino al 31/07/2024;
 - d. applicare ai nuclei familiari beneficiari le rette di frequenza calmierate, come risultanti dall'abbattimento a seguito del contributo comunale, senza responsabilità alcuna a carico del Comune per eventuali insolvenze;
 - e. rendicontare al Comune di Castelcovati, su richiesta e comunque al termine dell'anno educativo 2023/2024, gli abbattimenti della retta relativi ai bambini beneficiari dei posti convenzionati effettuati grazie al contributo comunale;

- f. collaborare con il Comune per la buona riuscita delle eventuali azioni e misure nazionali e/o regionali a cui l'ente dovesse aderire allo scopo di garantire l'accesso ai benefici da parte dei cittadini residenti.

Articolo 5

Durata della convenzione.

1. La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/08/2024. Non è prevista proroga tacita.

Articolo 6

Recesso.

1. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione e di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.
2. In caso di recesso o risoluzione anticipata della convenzione, è fatto obbligo all'Ente gestore di restituire al Comune entro 30 giorni dalla data di recesso o di risoluzione ogni somma eventualmente corrisposta e non dovuta.

Articolo 7

Registrazione e spese contrattuali.

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 8

Trattamento dati personali.

1. Per il trattamento dei dati personali le parti si atterranno a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Articolo 9

Rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 10
Controversie.

1. Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di Comune accordo, dichiarano competente il Foro di Brescia.

Il Comune

L'ente Gestore
